



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 29-11-18 Numero 135

Oggetto: RICOGNIZIONE ORGANISMI, ENTI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 13:30, presso la sede comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	Sindaco	P
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	P
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	P
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	P
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	P

presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Scarpone D.Ssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

Visto l'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" i soggetti economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,

nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Inteso che l'ATO n. 5 non può rientrare tra coloro che concorreranno alla formazione del Gruppo Pubblica Amministrazione poiché essendo un soggetto giuridico privo di capacità giuridica non è classabile tra gli enti strumentali poiché le autorità d'ambito sono una conferenza dei sindaci atta all'esercizio dell'organizzazione del servizio idrico integrato da parte degli enti locali che mantengono la titolarità della funzione. Inoltre, non è nemmeno annoverabile tra gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo (in quanto non è un'articolazione organizzativa della capogruppo stessa ma soggetto dotato di una propria autonomia contabile istituito da norma nazionale e regionale atto alla conduzione di servizi d'Ambito regolamentato da normativa regionale);

Ciò premesso il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Civitella Del Tronto" risulta così di seguito individuato:

Ente / Società	% partecipazione
POLISERVICE S.P.A. con una quota di partecipazione societaria detenuta indirettamente attraverso l'Unione dei Comuni "Città – Territorio della Val Vibrata", la quale partecipa direttamente al capitale sociale con una quota pari al 10,190%	0,00%
BORGHI MONTANI S.C.A.R.L. (in liquidazione)	2,22%
CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRESORIO DEI MONTI GEMELLI (CO.TU.GE)	10%
RUZZO RETI SPA	2,27%
GRAN TERAMO SCARL (in liquidazione)	1%
INNOVAZIONE SPA (in liquidazione)	1%
CONSORZIO APRUTINO PATRIMONIO STORICO ARTISTICO (C.A.P.S.A.) (in liquidazione)	10,10%
AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Ex Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia Di Teramo)	2,53%

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

- a) *irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b) *impossibilità* di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Appreso che con il DM dello scorso 11 agosto sancisce che "a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione";

Inteso che:

- occorre aggiornare, alla luce delle novelle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali espresse in premessa, il perimetro di consolidamento a suo tempo individuato con la deliberazione della giunta comunale n. 5 del 12/01/2018 per identificare i soggetti che concorreranno alla stesura del bilancio consolidato per l'esercizio 2017;
- il computo dell'"irrilevanza per dati economico patrimoniali" viene aggiornato sui dati contabili in possesso dell'ente riferibili all'annualità 2017 ovvero all'ultimo bilancio disponibile;

Verificato che dagli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società ricompresi nel gruppo amministrazione pubblica da inserire nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, sono inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti enti strumentali e società partecipate:

Denominazione	% di partec.	Consolidamento (SI/NO)
RUZZO RETI SPA	2,27%	SI

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

- Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “*Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Civitella Del Tronto*”, i seguenti organismi partecipati:

Ente / Società	% partecipazione
POLISERVICE S.P.A. con una quota di partecipazione societaria detenuta indirettamente attraverso l'Unione dei Comuni “Città – Territorio della Val Vibrata”, la quale partecipa direttamente al capitale sociale con una quota pari al 10,190%	0,00%
BORGHI MONTANI S.C.A.R.L. (in liquidazione)	2,22%
CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRESORIO DEI MONTI GEMELLI (CO.TU.GE)	10%
RUZZO RETI SPA	2,27%
GRAN TERAMO SCARL (in liquidazione)	1%
INNOVAZIONE SPA (in liquidazione)	1%
CONSORZIO APRUTINO PATRIMONIO STORICO ARTISTICO (C.A.P.S.A.) (in liquidazione)	10,10%
AZIENDA REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (Ex Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia Di Teramo)	2,53%

- Di individuare, altresì, quali componenti del “*Perimetro di consolidamento*” del Comune di Civitella Del Tronto, i seguenti enti strumentali e società partecipate:

Denominazione	% di partec.	Consolidamento (SI/NO)
RUZZO RETI SPA	2,27%	SI

- di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il trenta settembre di ogni annualità

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Scarpone D.Ssa Maria Grazia

Il Sindaco

Di Pietro Cristina